

STATUTO

TITOLO I^

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE.

Art. 1 - Costituzione

1) E' costituita, a seguito di trasformazione del Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico dell'Amerino ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, la società consortile per azioni, denominata "Azienda Multiservizi Amerino-Narnese-A.M.A.N. S.c.p.a".

Art. 2 - Sede sociale

1) La Società ha sede legale in Amelia.
2) L'organo amministrativo può istituire, nel territorio italiano e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti ed uffici distaccati in altre località e anche all'estero, ovvero sopprimere quelle esistenti. Il trasferimento della sede o l'istituzione di sede secondaria dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 3 - Durata della Società

1) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2032, essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

1) La Società ha per oggetto la prestazione di servizi pubblici locali, nessuno escluso, così come regolati dalle norme vigenti al momento del relativo affidamento. In particolare la Società può gestire l'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per la progettazione e costruzione di nuovi impianti, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio.
2) La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, senza limiti territoriali, acquisita dalla Società sul mercato, in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea.
3) Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.
4) Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate.
5) La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari reputate dall'Assemblea dei Soci necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazioni di garanzie anche a favore di terzi.
6) Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società

potrà coordinare le proprie iniziative con altre Società fornitrici di servizi di pubblico interesse, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente, quali, ad esempio, la partecipazione a gare di appalto e licitazioni private, anche in associazioni temporanee di impresa, ovvero la stipula di contratti o convenzioni o l'assunzione di concessioni anche a titolo oneroso.

7) Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

8) **l'Organo Amministrativo** potrà affidare ai soci la prestazione di servizi e forniture o l'esecuzione di lavori occorrenti allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale. In particolare, conformemente a quanto indicato dalla Commissione Europea con Comunicazione dell'11.3.1998 n. 143, e alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, la Società potrà affidare ai soci consorziati, in relazione delle specifiche qualifiche e capacità tecniche degli stessi e così come concordato tra gli interessati, la realizzazione di opere e impianti afferenti all'oggetto sociale, la fornitura di materiali, l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione delle opere realizzate, nonché la gestione di servizi. Nello svolgimento delle prestazioni loro affidate, i soci sono tenuti all'osservanza:

- del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni; della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e norme collegate;

delle leggi e delle altre disposizioni regionali attuative della L. 36/94;

- del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152; delle norme sulla qualità delle acque;

- delle Comunicazioni e delle Direttive della CE, anche emanate, in materia di uso delle acque e di tariffazione;

- dell'emanando Testo Unico in materia di acque;

- in ogni altra norma avente influenza sugli adempimenti dovuti dalla Società.

TITOLO II^

SOCI

Art.5 - Ingresso di altri soci -

Possono far parte della società, oltre ai Comuni fondatori, altre persone fisiche e giuridiche ed altri Enti pubblici aventi finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

Art.6 - IMPEGNI DEI CONSORZIATI -

I consorziati si impegnano per l'intero periodo di partecipazione:

- alla scrupolosa osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a partecipare all'attività della società; a favorire l'adesione alla società da parte di altri enti in possesso dei necessari requisiti;

- ad accettare, l'esecuzione dei servizi comunque acquisiti dalla società consortile ed a loro affidati previa sottoscrizione della apposita lettera di assegnazione;

- a non aderire ad altre forme associative la cui finalità sia in contrasto, incompatibile od in concorrenza con quella perseguita dal Consorzio salvo autorizzazione **dell'Organo Amministrativo**;

- ad acconsentire le forme di controllo necessarie ed opportune, da parte **dell'Organo Amministrativo** e dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

- a comunicare **all'organo Amministrativo** le modifiche dell'Ente.

I soci si impegnano altresì a versare i contributi per la formazione del fondo consortile, ove sia istituito, onde garantire le integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento della società e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nel presente statuto nonché ad eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati nell'atto costitutivo o al momento del loro ingresso nella società.

Art.7 -Ammissione di nuovi soci -

E' consentita l'ammissione di nuovi soci consortisti. Chi desidera far parte del Consorzio deve inoltrare la domanda **all'Organo Amministrativo** anche in persona del Presidente **nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione.**

La domanda deve contenere:

- La sede e l'attività esercitata;

- La qualità della persona che sottoscrive la domanda;

- L'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

- L'ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere.

Sull'ammissione del nuovo socio consortista delibera **l'Organo Amministrativo** che dovrà motivare l'eventuale diniego.

L'ammissione del nuovo socio consortista deliberata come sopra potrà avvenire:

a) previa cessione di azioni da parte degli altri soci;

b) previa deliberazione di aumento del capitale sociale mediante formazione di nuove azioni.

L'ammissione del nuovo socio comporterà l'obbligo di deliberare la misura e la percentuale della contribuzione al fondo consortile, ove vi sia, del nuovo socio consortista.

Qualora l'ammissione del nuovo socio avvenga previa deliberazione di aumento del capitale sociale, preventivamente all'iscrizione nel libro dei soci, il nuovo socio consortista dovrà versare al Consorzio almeno il venticinque per cento del

valore nominale delle azioni; il richiamo dell'ulteriore 75% nonché dell'eventuale contributo al fondo consortile verranno fatti dall'**Organo Amministrativo** quando lo riterrà opportuno.

Art.8 -Esclusione dei soci -

L'esclusione può essere deliberata dall'**Organo Amministrativo** nei confronti del socio che non abbia provveduto al pagamento delle azioni.

In ogni caso l'**Organo Amministrativo** può deliberare l'esclusione se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto a provvedere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire entro lo stesso termine, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.

La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il decorso di tale termine e sempre che l'interessato rimanga inadempiente valutate in ogni caso le giustificazioni eventualmente adottate.

Art.9 - Recesso -

Al socio è data facoltà di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Art.10 - Esclusione e recesso-Definizione dei rapporti -

I soci receduti o esclusi restano responsabili verso la società delle spese di funzionamento della stessa fino alla data in cui hanno cessato di farne parte.

Per il recesso si applicano gli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO III^

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 11 - Capitale Sociale - Patrimonio

1) Il capitale sociale è stabilito in Euro 2.808.476,00 (duemilioniottocentottomilaquattrocentosettantasei virgola zero zero) ripartito in n. 2.808.476 (duemilioniottocentottomilaquattrocentosettantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

2) Il patrimonio della società è costituito dai beni immobili e mobili di provenienza dal Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico dell'Amerino e dai beni immobili e mobili che la società acquisirà secondo le leggi vigenti ed il presente Statuto.

Art. 12 - Variazioni capitale sociale

1) Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo le modalità e i termini dalla stessa, in conformità alle disposizioni legislative in materia.

2) Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche

mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, anche da parte di Soci.

3) In caso di aumento del capitale, l'**Organo Amministrativo** richiederà i versamenti dei decimi sulle azioni in una o più soluzioni, nei termini e nei modi ritenuti più convenienti. I soci in ritardo nei versamenti pagheranno l'interesse legale al momento vigente, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall' art. 2344 c.c. - mancato pagamento delle quote.

4) Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'**Organo Amministrativo** potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

5) Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie o categorie di azioni con diritti diversi anche per quanto concerne la partecipazione agli utili.

6) Nel caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Art. 13 - Azioni

1) Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo quanto indicato al punto 2) dell'art. 12.

2) Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

3) La sottoscrizione e il possesso delle azioni comporta adesione allo statuto della società, alle decisioni dell'Assemblea regolarmente adottate e dà diritto di partecipare al riparto degli utili sociali.

4) Il possesso delle azioni implica piena e assoluta adesione all'atto costitutivo e allo statuto della società.

5) L'eventuale assoggettamento a vincoli delle azioni è regolato dalle norme del codice civile.

Art. 14 - Elezione Domicilio

1) Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 15 - Trasferimenti e prelazione

1) Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

2) La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'**Organo Amministrativo**, da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere

rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento all'aspirante cessionario indicato.

3) I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta all'**Organo Amministrativo** con raccomandata a.r. ed agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'**organo Amministrativo** provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'**organo Amministrativo** la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto, o in parte ove possibile, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'**organo Amministrativo** entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.

4) Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5) Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà; degli Enti fondatori qualora il trasferimento avvenga fra i medesimi.

Art. 16 - Obbligazioni

1) La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 e 2420-bis C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

2) In caso di emissione di obbligazioni convertibili, dovranno essere rispettate le clausole di cui all'art. 15 e al punto 1) dell'art. 12.

TITOLO IV

ORGANI - COMPITI - FUNZIONAMENTO

Art. 17 - Organi della Società

1) Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di revisione.

Art. 18 - Costituzione dell'Assemblea

1) L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la universalità dei Soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti fatto salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. Ciascun socio indica preventivamente per iscritto il proprio rappresentante in seno all'Assemblea; l'eventuale sostituzione ha efficacia dal momento della relativa comunicazione.

2) L'Assemblea elegge l'Amministratore Unico o il Presidente, il Vice Presidente, e l'Amministratore Delegato e gli altri membri componenti il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci.

4) Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa a mezzo di delega scritta che resterà agli atti della Società, da altro socio che abbia pari diritto ad intervenire oppure da un mandatario munito di procura speciale. Non possono essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 2372 c.c. quinto comma. I soci intervenienti e i mandatari non possono essere portatori di più di una delega ciascuno.

5) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

6) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o da chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente il giorno, l'ora, l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

2) La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima né oltre trenta giorni dalla medesima.

3) Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dal successivo art. 22 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso come al n. 1 del presente articolo.

5) In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° e 5° comma dell'art. 2366 del

codice civile.

Art. 20 -Assemblea ordinaria

- 1) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
- 2) L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
- 3) Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4) L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze stabilite al c. 1 dell'art. 22 del presente statuto:
 - a) nomina e revoca gli Amministratori;
 - b) nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato che può essere eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del Presidente e Vice Presidente;
 - c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori;
 - d) nomina il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo fissandone compiti e remunerazione;
 - e) Determina la costituzione dell'organico funzionale agli scopi sociali prevedendone le qualifiche, lo stato giuridico le attribuzioni e le retribuzioni;
 - f) nomina i componenti del Collegio Sindacale, indicando tra loro il Presidente e se del caso il soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
 - g) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto cui è affidato il controllo legale dei conti;
 - h) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio, fissando il relativo compenso;
 - i) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la Società di revisione e in ordine alla rinunzia e transazione sulle dette azioni;
 - j) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
 - k) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;
 - l) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
 - m) delibera, ex art. 2446, comma 1 del C.C., sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;

- n) delibera sull'autorizzazione all'organo amministrativo per la costituzione o la partecipazione a società di capitali per la gestione o lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto, nei limiti consentiti dall'art. 2361 del C.C., nonché per la cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila);
- o) stabilisce il limite di spesa assegnato annualmente al Direttore Tecnico ed agli organi della Società;
- p) approva il bilancio annuale predisposto dall'**Organo Amministrativo**;
- q) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla legge;
- r) delibera sull'autorizzazione all'**organo amministrativo** in ordine ad acquisti e vendite di beni immobili.
- s) delibera su tutte le altre materie ad essa riservate per legge o per statuto.

Art. 21 - Assemblea straordinaria

- 1) L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta l'**Organo Amministrativo** lo ritenga opportuno.
- 2) L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e liquidazione della società;
- c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;
- d) delibera sulle modifiche del capitale sociale;
- e) delibera sull'emissione di obbligazioni e di categorie di azioni fornite di diritti diversi nonché su quant'altro previsto dalla legge.

Art. 22 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 50% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.
- 2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la maggioranza del capitale

sociale. Per le materie di sua competenza l'assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

3) La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

4) Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese.

Art. 23 - Funzionamento dell'Assemblea

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza da un socio designato dall'Assemblea stessa.

2) Il Presidente dell'Assemblea verifica e fa constatare il diritto di intervento alla medesima in capo agli intervenuti.

3) Il Presidente è assistito dal Direttore Amministrativo o in sua assenza da persona scelta preferibilmente tra i dirigenti, quadri o impiegati direttivi della Società, che redige il verbale di seduta e ne cura la trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea.

4) I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio, trascritti nell'apposito libro sociale e conservati presso la sede sociale,

5) Le modalità di votazione, sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.

6) Il Presidente ha la competenza di fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

Art. 24 - Organo Amministrativo

1) La Società è amministrata alternativamente, su decisione dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri compreso il Presidente e il Vice Presidente secondo il disposto dell'articolo 4 comma 5 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da tre membri la composizione è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 del citato D.L. n. 95 del 6 luglio 2012.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà essere determinata sulla base dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 4 del citato D.L. n. 95 del 6 luglio 2012.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Pertanto il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della vigente normativa

in materia, deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

2) L'organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea ordinaria, la quale provvederà nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. L'Assemblea ordinaria determina il compenso dell'organo amministrativo, nonché la durata del mandato, che non può essere superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

3) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le persone che i soci abbiano designato quali rispettivi rappresentanti in Assemblea.

4) Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo a norma dell'art. 2386 1° comma c.c.. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

5) Tuttavia, se per dimissioni, revoca o per altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 25 - Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

1) La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente.

2) Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Amministrativo o in sua assenza, da un dirigente o impiegato direttivo della Società.

3) In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute, del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in difetto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1) Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Collegio Sindacale.

2) La convocazione, che dovrà indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, dovrà essere recapitata ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale almeno tre giorni prima, mediante lettera raccomandata,

consegnata a mano, a mezzo del servizio postale, via telex, telegramma, telefax o e-mail.

3) Nello stesso termine viene dato avviso nella convocazione ai componenti il Collegio Sindacale per gli effetti dell'art. 2405 del c.c.

Art. 27 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2) Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Società; può riunirsi altrove purché nel territorio italiano.

3) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, previsto dall'art. 2421 del C.C., e saranno sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario o suo sostituto.

Art. 28 - Poteri dell'organo Amministrativo

1) L'organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

2) Possono essere nominati, anche fra persone estranee all'Organo Amministrativo, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

3) Ai dirigenti ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 29 - Remunerazione degli Amministratori -

1) All'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese per l'esercizio delle loro funzioni ed un eventuale compenso da determinarsi all'atto della nomina o dall'Assemblea ordinaria.

2) Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida per tutta la durata del mandato.

Art. 30 - Collegio Sindacale e Revisore Contabile

1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria, che nomina fra gli effettivi anche il Presidente del Collegio.

Il riparto dei membri del Collegio Sindacale deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale.

2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di due volte oltre la prima.

3) I poteri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono

definiti dalla legge.

4) Fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge, la Revisione Legale dei conti sulla società è esercitata dal Collegio Sindacale, salvo che l'assemblea rimetta lo stesso ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia in conformità a quanto disposto dalla legge.

Art. 31 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio;
- c) informa il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia, parere o chiarimento;
- d) esercita le attribuzioni espressamente conferitegli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione non demandate all'Amministratore Delegato.

Art. 32 - Amministratore Delegato

- 1) L'Amministratore Delegato esercita le seguenti funzioni:
- a) sovrintende all'andamento della gestione aziendale, dirige tutto il personale, adottando i relativi provvedimenti;
 - b) assume il personale dell'azienda, ne dispone lo sviluppo di carriera e ne stabilisce lo stato giuridico ed economico, nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio e d'intesa con quest'ultimo;
 - c) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività della società e per il loro organico sviluppo;
 - d) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti;
 - e) coordina la partecipazione ad aste, appalti e licitazioni private;
 - f) interviene, personalmente o facendosi rappresentare da altro dirigente o funzionario della società previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere le controversie.

TITOLO V^

BILANCIO E UTILI

Art. 33 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34 - Bilancio d'esercizio

- 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i

termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

2) Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 3° comma c.c., il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3) Il Bilancio sociale, qualora l'Assemblea ordinaria lo deliberi, viene certificato da soggetto a ciò abilitato.

Art. 35 - Destinazione degli utili

1) Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 20% (venti per cento) al fondo riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.);

b) il rimanente 80% (ottanta per cento) ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società ed assegnati ad un fondo di riserva.

Art. 36 - Programma annuale

1) Il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci.

TITOLO VI^

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Scioglimento

1) Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge vigenti.

2) L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 38 - Controversie - Clausola arbitrale

1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente.

2) La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

3) Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta)

giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

4) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

5) Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

6) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

8) La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 39 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto e nell'atto costitutivo si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Art. 40 - Clausola transitoria

Le disposizioni relative alla nomina dell'organo amministrativo ai sensi del D.L. 95/2012 trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore del citato decreto. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia del regolamento contenente le modalità ed i termini di attuazione dell'articolo 3 della L. 120 del 12 luglio 2012 e per tre mandati consecutivi. Per il primo mandato, in applicazione della legge, viene riservata al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un quinto del numero dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.



Vincenzo Clericò
NOTAIO

Repertorio n.40850

Raccolta n.23208

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di aprile in Montecchio, Piazza Garibaldi n. 24, presso l'aula consiliare del Comune di Montecchio, essendo le ore 10:45.

Innanzi a me Dott. **Vincenzo Clericò** Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n. 111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, è presente la signora:

- BERTOCCO Sonia nata a Terni il 2 novembre 1965, domiciliata in Amelia, Strada Statale Amerina km. 7+70, per la carica, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi legale rappresentante della società "**Azienda Multiservizi Amerino - Narnese - A.M.A.N. S.c.p.a.**", con sede legale in Amelia, Strada Statale Amerina km. 7+70, capitale sociale euro 2.808.476,00 (duemilioniottocentottomilaquattrocentosettantasei virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria n. 00115370553, REA TR - 84793.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della società predetta, convocata in questo luogo e giorno, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento di parte straordinaria all'ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica dell'oggetto sociale dello statuto ed in particolare degli articoli n. 4 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30 - 40;

e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea straordinaria stessa.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: Assume la presidenza, a norma di statuto sociale, la comparente signora BERTOCCO Sonia la quale dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;


- che l'assemblea è in seconda convocazione;

- che sono presenti n. 6 (sei) azionisti in proprio su numero 6 (sei) azionisti e precisamente:


. COMUNE DI ALVIANO codice fiscale 00180530552, in persona del Sindaco pro tempore signor Ciardo Giovanni, portatore di n. 140.424 (centoquarantamilaquattrocentoventiquattro) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 19 del giorno 1 agosto 2022;

. COMUNE DI AMELIA codice fiscale 00179120555, in persona del Vice Sindaco pro tempore signor Avio Proietti Scorsoni, por-

Registrato a TERNI
in data 28/04/2023
al numero 2672
serie 1T
per euro 356,00



Vincenzo Clericò Notaio 05100 Terni C.so Tacito 111 Tel. 0744 54691 - Fax 0744 59433



tatore di n. 1.853.594 (unmilioneottocentocinquantatremila-
cinquecentonovantaquattro) azioni ordinarie del valore nomi-
nale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, giusta
delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28 luglio 2022;

. COMUNE DI GIOVE codice fiscale 00179190558, in persona del
Vice Sindaco pro tempore signor Corvi Fabio, portatore di n.
84.254 (ottantaquattromiladuecentocinquantaquattro) azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero
zero) ciascuna, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 28
del 25 luglio 2022;

. COMUNE DI GUARDEA codice fiscale 00180280554, in persona
del Sindaco pro tempore signor Lattanzi Giampiero, portatore
di n. 308.933 (trecentoottomilanovecentotrentatré) azioni or-
dinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero
zero) ciascuna, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 19
del 28 luglio 2022;

. COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA, codice fiscale 00089690556,
in persona dell'assessore signor Migno Stefano, portatore di
n. 337.017 (trecentotrentasettemiladiciassette) azioni ordi-
narie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero ze-
ro) ciascuna, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 38
del 27 luglio 2022;

. COMUNE DI MONTECCHIO, codice fiscale 81001470558, in perso-
na del Sindaco pro tempore signor Gori Federico, portatore di
n. 84.254 (ottantaquattromiladuecentocinquantaquattro) azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero
zero) ciascuna, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 20
del 28 luglio 2022;

e quindi rappresentanti il 100% del capitale sociale come ri-
sulta dal foglio delle presenze che rimarrà acquisito agli
atti della società;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di essa
comparente;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori
CESARINI Paolo - Presidente;

BRESCIA Caterina;

PETRINI Fabrizio;

Sindaci Effettivi;

- che è presente altresì il revisore legale nella persona del
signor CHIAPPAFREDDO Cristiano;

- che ha verificato la regolarità della costituzione dell'as-
semblea;

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presen-
ti;

e quindi dichiarerà validamente costituita l'assemblea in sedu-
ta straordinaria, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta l'assemblea il Presidente rende noto ai presenti le
ragioni per le quali si ritiene opportuno modificare l'arti-
colo 4 dello statuto relativo all'oggetto sociale, nonchè gli

articolo
l'artic
"Art. 4

1) La
blici J
vigenti
la Soci
buzione
per la
control
mungime

2) La s
interes
ne dell

3) La s
ne di u
fra amm
decreto

4) La s
un'oper
vizio d
nariato

del 201
cui all
5) La s
vizi st
allo sv
dizioni
tratti

cepiment
6) La s
que com
senza l:

to, in c
7) Per
coordina
di serv:

consenti
cipazion
associaz
tratti
oneroso.

8) Nei s
re e re
varie fa
e sfrutt

9) Tutte
te diret
comunque

10) La

remila-
e nomi-
giusta
2;
ona del
e di n.
azioni
la zero
e n. 28
persona
ortatore
ioni or-
la zero
e n. 19
9690556,
atore di
di ordi-
zero ze-
e n. 38
n perso-
atore di
azioni
la zero
le n. 20
come ri-
ito agli
di essa
signori
ona del
dell'as-
presen-
in sedu-
cutere e
).
senti le
l'arti-
onchè gli

articoli n. 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30 ed espungere l'articolo 40 relativo alla clausola transitoria come segue:

"Art. 4 - Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto la prestazione di servizi pubblici locali, nessuno escluso, così come regolati dalle norme vigenti al momento del relativo affidamento. In particolare la Società può gestire l'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per la progettazione e costruzione di nuovi impianti, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emmungimento al rilascio.
- 2) La Società può effettuare la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- 3) La Società può procedere alla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 4) La Società può procedere alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto 175/2016.
- 5) La Società può procedere all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
- 6) La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, senza limiti territoriali, acquisita dalla Società sul mercato, in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea.
- 7) Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre Società fornitrici di servizi di pubblico interesse, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente, quali, ad esempio partecipazioni a gare di appalto e licitazioni private, anche in associazioni temporanee di imprese, ovvero la stipula di contratti o convenzioni o l'assunzione di concessioni a titolo oneroso.
- 8) Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.
- 9) Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate.
- 10) La Società potrà compiere tutte le operazioni finanzia-

rie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari repunte dall'Assemblea dei Soci necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie anche a favore di terzi.

11) Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

12) L'Organo Amministrativo potrà affidare ai soci la prestazione di servizi e forniture o l'esecuzione di lavori occorrenti allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale. In particolare, conformemente a quanto indicato dalla Commissione Europea con Comunicazione dell' 11.3.1998 n. 143, e alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, la Società potrà affidare ai soci consorziati, in relazione delle specifiche qualifiche e capacità tecniche degli stessi e così come concordato tra gli interessati la realizzazione di opere e impianti afferenti all'oggetto sociale, la fornitura di materiali, l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione delle opere realizzate, nonché la gestione di servizi. Nello svolgimento delle prestazioni loro affidate, i soci sono tenuti all'osservanza:

del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni; della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e norme collegate; delle leggi e delle altre disposizioni regionali attuative della L. 36/94;

del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152; delle norme sulla qualità delle acque;

delle Comunicazioni e delle Direttive della CE, anche emanate, in materia di uso delle acque e di tariffazione;

- dell'emanando Testo Unico in materia di acque;

in ogni altra norma avente influenza sugli adempimenti dovuti dalla Società.

Art. 17 - Organi della Società

1) Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di revisione.

È fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o da chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente il giorno, l'ora, l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

2) La seconda convocazione non può essere tenuta nello

stessi
dalla

3)

regol

succe

la da

cata

come

4) Ir

sposi

codic

Art.

1) I

l'anno

servizi

la leg

2) I

l'orga

fatta

da tra

presen

3) R

l'Asse

cata e

cizio

4) L'?

1 dell

a) nom

b) nom

glio c

essere

ad ecc

c) de

divieto

175/20:

sultato

divieto

ponenti

d) no

tivo fi

e) De

scopi :

le attr

f) no

tra lor

demanda

g) fi:

e del s

h) cor

in casc

stesso giorno fissato per la prima nè oltre trenta giorni dalla medesima.

3) Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quòrum stabilito dal successivo art. 22 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso come al n. 1 del presente articolo.

4) In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° e 5° comma dell'art. 2366 del codice civile.

Art. 20 - Assemblea ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

3) Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4) L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze stabilite al c. 1 dell'art. 22 del presente statuto:

a) nomina e revoca gli Amministratori;

b) nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato che può essere eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del Presidente;

c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori con il divieto, ai sensi dell'art. 11 c.9 lett. c del D.lgs. 175/2016, di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

d) nomina il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo fissandone compiti e remunerazione;

e) Determina la costituzione dell'organico funzionale agli scopi sociali prevedendone le qualifiche, lo stato giuridico le attribuzioni e le retribuzioni;

f) nomina i componenti del Collegio Sindacale, indicando tra loro il Presidente e se del caso il soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;

g) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto cui è affidato il controllo legale dei conti;

h) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bi-

i repu-
uimento
zie an-

Società
Univer-

presta-
occor-
tto so-
o dalla
n. 143,
la So-
e delle
e così
opere
di ma-
manuten-
servizi.
soci so-

odifica-
gate;
stutative

qualità

e emana-

dovuti

Unico;

sione.
previsti

a, viene
di Ammi-
ne fa le
lia, me-
a certi-
za, con-
tratta-
zione.
a nello

- lancio, fissando il relativo compenso;
- i) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la Società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;
 - j) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
 - k) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;
 - l) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
 - m) delibera, ex art. 2446, comma 1 del c.c., sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
 - n) delibera sull'autorizzazione all'organo amministrativo per la costituzione o la partecipazione a società di capitali per la gestione o lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto, nei limiti consentiti dall'art. 2361 del c.c., nonché per la cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila);
 - o) stabilisce il limite di spesa assegnato annualmente al Direttore Tecnico ed agli organi della Società;
 - p) approva il bilancio annuale predisposto dall'Organo Amministrativo;
 - q) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla legge;
 - r) delibera sull'autorizzazione all'organo amministrativo in ordine ad acquisti e vendite di beni immobili;
 - s) delibera su tutte le altre materie ad essa riservate per legge o per statuto.

Art. 22 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 50% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Per le materie di sua competenza l'assemblea ordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.
- 2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la maggioranza del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'assemblea straordinaria

ri
ra
3)
è
de
pe
4)
1)
Pu
cor
te,
17:
tip
zio
str
Nel
men
di
gli
Nel
que
bas
D.L
Nel
ser
ner
leg
Con
mat
nere
del
2)
nari
di
dell
ria
la c
serc
l'ap
dell
3)
le p
pres
4)
strat
l'ari
resta
5)

ria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

3) La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

4) Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese.

Art. 24 - Organo Amministrativo

1) La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016, ragioni di adeguatezza organizzativa connesse alla tipologia di attività svolta, alla struttura ed alla composizione della Società rendano opportuno che l'organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da 3 (tre) membri la composizione è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del citato D.L. n. 95 del 6 luglio 2012.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da 5 (cinque) membri, la composizione dovrà essere determinata sulla base dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 4 del citato D.L. n. 95 del 6 luglio 2012.


Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Pertanto il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

2) L'organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea ordinaria, la quale provvederà nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. L'Assemblea ordinaria determina il compenso dell'organo amministrativo, nonché la durata del mandato, che non può essere superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

3) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le persone che i soci abbiano designato quali rispettivi rappresentanti in Assemblea.

4) Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo a norma dell'art. 2386 1° comma c.c. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

5) Tuttavia, se per dimissioni, revoca o per altra causa,



venga a mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 25 - Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 1) La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente.
- 2) Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Amministrativo o in sua assenza, da un dirigente o impiegato direttivo della Società.
- 3) In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute, del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che sarà individuato nell'amministratore, più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. b del D.Lgs. 175/2016.

Art. 30 - Collegio Sindacale e Revisore Legale

- 1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria, che nomina fra gli effettivi anche il Presidente del Collegio.

Il riparto dei membri del Collegio Sindacale deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale.

- 2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di due volte oltre la prima.
- 3) I poteri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono definiti dalla legge.
- 4) La Revisione Legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia in conformità a quanto disposto dalla legge.

Il Presidente quindi procede ad illustrare il testo di statuto modificato secondo quanto sopra esposto proponendo di adottare il testo già esaminato dai soci.

Il Collegio sindacale nella persona del signor CESARINI Paolo aderisce alle proposte del Presidente.

Il Presidente chiede, inoltre, che i soci si esprimano sulle proposte sopra citate a votazione palese, per alzata di mano. L'assemblea preso atto delle dichiarazioni del Presidente, con il voto favorevole dei soci presenti rappresentanti il 100% del capitale sociale, astenuti nessuno, contrari nessuno,

delibera:

- di modificare l'articolo 4 dello statuto relativo all'oggetto sociale e gli articoli n. 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30 dello statuto sociale secondo il testo sopra proposto dal

CO
ST.
DA
TEI

ade
ito
la
ni-
di
sua
ra-
as-
alle
so-
mi-
com-
del
ef-
blea
ente
ef-
al-
rie-
de-
tata
itti
for-
atu-
i a-
aolo
sulle
ano.
nte,
i il

Presidente ed espungere l'articolo 40 relativo alla clausola transitoria;

- di conferire alla medesima signora BERTOCCO Sonia i poteri opportuni per apportare al presente verbale tutte quelle variazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità. Il Presidente dichiara di aver accertato che le votazioni sono state prese all'unanimità.

Il Presidente dichiara, infine, di aver regolato lo svolgimento dell'assemblea ed accertato i risultati delle votazioni. Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea in sede straordinaria viene sciolta essendo le ore 11:08.

Il Presidente mi presenta la copia dello statuto sociale nella sua nuova formulazione, affinché previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio venga allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne personale e diretta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano che ho quindi letto alla comparente la quale a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per legge.


Consta di cinque fogli ed occupa diciannove pagine intere e quanto della presente.

F.to Sonia Bertocco

" Vincenzo Clericò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE COMPOSTA DI N. TRE FOGLI, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
TERNI, LI

- 5 MAG. 2023



Allegato "A" al Rep. n.40850/23208

STATUTO

TITOLO I^

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE.

Art. 1 - Costituzione

1) E' costituita, a seguito di trasformazione del Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico dell'Amerino ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, la società consortile per azioni, denominata "Azienda Multiservizi Amerino-Narnese-A.M.A.N. S.c.p.a".

Art. 2 - Sede sociale

- 1) La Società ha sede legale in Amelia.
- 2) L'organo amministrativo può istituire, nel territorio italiano e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti ed uffici distaccati in altre località e anche all'estero, ovvero sopprimere quelle esistenti. Il trasferimento della sede o l'istituzione di sede secondaria dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 3 - Durata della Società

- 1) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2032, essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto la prestazione di servizi pubblici locali, nessuno escluso, così come regolati dalle norme vigenti al momento del relativo affidamento. In particolare la Società può gestire l'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per la progettazione e costruzione di nuovi impianti, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'e-mungimento al rilascio.
- 2) La Società può effettuare la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- 3) La Società può procedere alla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 4) La Società può procedere alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto 175/2016.
- 5) La Società può procedere all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di con-

tratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

6) La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, senza limiti territoriali, acquisita dalla Società sul mercato, in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea.

7) Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre Società fornitrici di servizi di pubblico interesse, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente, quali, ad esempio partecipazioni a gare di appalto e licitazioni private, anche in associazioni temporanee di imprese, ovvero la stipula di contratti o convenzioni o l'assunzione di concessioni a titolo oneroso.

8) Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

9) Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate.

10) La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari reputate dall'Assemblea dei Soci necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie anche a favore di terzi.

11) Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

12) L'Organo Amministrativo potrà affidare ai soci la prestazione di servizi e forniture o l'esecuzione di lavori occorrenti allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale. In particolare, conformemente a quanto indicato dalla Commissione Europea con Comunicazione dell' 11.3.1998 n. 143, e alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, la Società potrà affidare ai soci consorziati, in relazione delle specifiche qualifiche e capacità tecniche degli stessi e così come concordato tra gli interessati la realizzazione di opere e impianti afferenti all'oggetto sociale, la fornitura di materiali, l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione delle opere realizzate, nonché la gestione di servizi. Nello svolgimento delle prestazioni loro affidate, i soci sono tenuti all'osservanza:

del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni; della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e norme collegate; delle leggi e delle altre disposizioni regionali attuative della L. 36/94;

del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152; delle norme sulla qualità delle acque;

delle Comunicazioni e delle Direttive della CE, anche emana-

I
a
v
l
I
z
-
v
d
-
s.
C
-
da
zi
-
si
pe
mi
-
tu
ri
co
-
l'
I
fo:
rai
spe
mer
sta
zic
al

E'
sid
l'O
cas
La
- L
- L
- L

re- te, in materia di uso delle acque e di tariffazione;
- dell'emanando Testo Unico in materia di acque;
un- in ogni altra norma avente influenza sugli adempimenti dovuti
ta, dalla Società.

TITOLO II^
SOCI

Art.5 - Ingresso di altri soci -

Possono far parte della società, oltre ai Comuni fondatori, altre persone fisiche e giuridiche ed altri Enti pubblici aventi finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

Art.6 - IMPEGNI DEI CONSORZIATI -

I consorziati si impegnano per l'intero periodo di partecipazione:

- alla scrupolosa osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a partecipare all'attività della società; a favorire l'adesione alla società da parte di altri enti in possesso dei necessari requisiti;
- ad accettare, l'esecuzione dei servizi comunque acquisiti dalla società consortile ed a loro affidati previa sottoscrizione della apposita lettera di assegnazione;
- a non aderire ad altre forme associative la cui finalità sia in contrasto, incompatibile od in concorrenza con quella perseguita dal Consorzio salvo autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- ad acconsentire le forme di controllo necessarie ed opportune, da parte dell'Organo Amministrativo e dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;
- a comunicare all'organo Amministrativo le modifiche dell'Ente.

I soci si impegnano altresì a versare i contributi per la formazione del fondo consortile, ove sia istituito, onde garantire le integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento della società e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nel presente statuto nonché ad eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati nell'atto costitutivo o al momento del loro ingresso nella società.

Art.7 -Ammissione di nuovi soci -

E' consentita l'ammissione di nuovi soci consortisti. Chi desidera far parte del Consorzio deve inoltrare la domanda all'Organo Amministrativo anche in persona del Presidente nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere:

- La sede e l'attività esercitata;
- La qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- L'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa

deliberazione;

- L'ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere.

Sull'ammissione del nuovo socio consortista delibera l'Organo Amministrativo che dovrà motivare l'eventuale diniego.

L'ammissione del nuovo socio consortista deliberata come sopra potrà avvenire:

a) previa cessione di azioni da parte degli altri soci;

b) previa deliberazione di aumento del capitale sociale mediante formazione di nuove azioni.

L'ammissione del nuovo socio comporterà l'obbligo di deliberare la misura e la percentuale della contribuzione al fondo consortile, ove vi sia, del nuovo socio consortista.

Qualora l'ammissione del nuovo socio avvenga previa deliberazione di aumento del capitale sociale, preventivamente all'iscrizione nel libro dei soci, il nuovo socio consortista dovrà versare al Consorzio almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni; il richiamo dell'ulteriore 75% nonché dell'eventuale contributo al fondo consortile verranno fatti dall'Organo Amministrativo quando lo riterrà opportuno.

Art.8 -Esclusione dei soci -

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che non abbia provveduto al pagamento delle azioni.

In ogni caso l'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto a provvedere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire entro lo stesso termine, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.

La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il decorso di tale termine e sempre che l'interessato rimanga inadempiente valutate in ogni caso le giustificazioni eventualmente adottate.

Art.9 - Recesso -

Al socio è data facoltà di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Art.10 - Esclusione e recesso-Definizione dei rapporti -

I soci receduti o esclusi restano responsabili verso la società delle spese di funzionamento della stessa fino alla data in cui hanno cessato di farne parte.

Per il recesso si applicano gli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO III^

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 11 - Capitale Sociale - Patrimonio

1) Il capitale sociale è stabilito in Euro 2.808.476,00 (due milioniottocentoottomilaquattrocentosettantasei virgola zero

zero) ripartito in n. 2.808.476 (duemilioniottocentoottomilaquattrocentosettantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

2) Il patrimonio della società è costituito dai beni immobili e mobili di provenienza dal Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico dell'Amerino e dai beni immobili e mobili che la società acquisirà secondo le leggi vigenti ed il presente Statuto.

Art. 12 - Variazioni capitale sociale

1) Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo le modalità e i termini dalla stessa, in conformità alle disposizioni legislative in materia.

2) Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, anche da parte di Soci.

3) In caso di aumento del capitale, l'Organo Amministrativo richiederà i versamenti dei decimi sulle azioni in una o più soluzioni, nei termini e nei modi ritenuti più convenienti. I soci in ritardo nei versamenti pagheranno l'interesse legale al momento vigente, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall' art. 2344 c.c. - mancato pagamento delle quote.

4) Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

5) Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie o categorie di azioni con diritti diversi anche per quanto concerne la partecipazione agli utili.

6) Nel caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Art. 13 - Azioni

1) Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo quanto indicato al punto 2) dell'art. 12.

2) Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

3) La sottoscrizione e il possesso delle azioni comporta adesione allo statuto della società, alle decisioni dell'Assemblea regolarmente adottate e dà diritto di partecipare al riparto degli utili sociali.

4) Il possesso delle azioni implica piena e assoluta adesione all'atto costitutivo e allo statuto della società.

5) L'eventuale assoggettamento a vincoli delle azioni è regolato dalle norme del codice civile.

Art. 14 - Elezione Domicilio

1) Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 15 - Trasferimenti e prelazione

1) Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

2) La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Organo Amministrativo, da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento all'aspirante cessionario indicato.

3) I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta all'Organo Amministrativo con raccomandata a.r. ed agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'organo Amministrativo la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto, o in parte ove possibile, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'organo Amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.

4) Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5) Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà; degli Enti fondatori qualora il trasferimento avvenga fra i medesimi.

Art. 16 - Obbligazioni

1) La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 e 2420-bis C.C. e delle altre disposizioni di

re- legge vigenti.

2) In caso di emissione di obbligazioni convertibili, dovranno essere rispettate le clausole di cui all'art. 15 e al punto 1) dell'art. 12.

TITOLO IV[^]

ORGANI - COMPITI - FUNZIONAMENTO

Art. 17 - Organi della Società

1) Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di revisione.

È fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 18 - Costituzione dell'Assemblea

1) L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la universalità dei Soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti fatto salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. Ciascun socio indica preventivamente per iscritto il proprio rappresentante in seno all'Assemblea; l'eventuale sostituzione ha efficacia dal momento della relativa comunicazione.

2) L'Assemblea elegge l'Amministratore Unico o il Presidente, il Vice Presidente, e l'Amministratore Delegato e gli altri membri componenti il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci.

4) Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa a mezzo di delega scritta che resterà agli atti della Società, da altro socio che abbia pari diritto ad intervenire oppure da un mandatario munito di procura speciale. Non possono essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 2372 c.c. quinto comma. I soci intervenienti e i mandatarî non possono essere portatori di più di una delega ciascuno.

5) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

6) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o da chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente il giorno, l'ora, l'elenco degli argomenti da tratta-

re, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

2) La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima nè oltre trenta giorni dalla medesima.

3) Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dal successivo art. 22 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso come al n. 1 del presente articolo.

4) In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° e 5° comma dell'art. 2366 del codice civile.

Art. 20 - Assemblea ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

3) Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4) L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze stabilite al c. 1 dell'art. 22 del presente statuto:

a) nomina e revoca gli Amministratori;

b) nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato che può essere eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del Presidente;

c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori con il divieto, ai sensi dell'art. 11 c.9 lett. c del D.lgs. 175/2016, di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

d) nomina il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo fissandone compiti e remunerazione;

e) Determina la costituzione dell'organico funzionale agli scopi sociali prevedendone le qualifiche, lo stato giuridico le attribuzioni e le retribuzioni;

f) nomina i componenti del Collegio Sindacale, indicando tra loro il Presidente e se del caso il soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;

g) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto cui è affidato il controllo legale dei conti;

l
r
c
c
r
i
s
l
1
p
t
2
a
ti
b;
si
c)
qu
d)
e)
di
pr
1)
co:

h) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio, fissando il relativo compenso;

i) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la Società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;

j) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

k) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;

l) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

m) delibera, ex art. 2446, comma 1 del c.c., sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;

n) delibera sull'autorizzazione all'organo amministrativo per la costituzione o la partecipazione a società di capitali per la gestione o lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto, nei limiti consentiti dall'art. 2361 del c.c., nonché per la cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila);

o) stabilisce il limite di spesa assegnato annualmente al Direttore Tecnico ed agli organi della Società;

p) approva il bilancio annuale predisposto dall'Organo Amministrativo;

q) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla legge;

r) delibera sull'autorizzazione all'organo amministrativo in ordine ad acquisti e vendite di beni immobili;

s) delibera su tutte le altre materie ad essa riservate per legge o per statuto.

Art. 21 - Assemblea straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

2) L'Assemblea straordinaria:

a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e liquidazione della società;

c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;

d) delibera sulle modifiche del capitale sociale;

e) delibera sull'emissione di obbligazioni e di categorie di azioni fornite di diritti diversi nonché su quant'altro previsto dalla legge.

Art. 22 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino



in proprio, per delega o per procura, almeno il 50% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Per le materie di sua competenza l'assemblea ordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.

2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la maggioranza del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

3) La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

4) Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese.

Art. 23 - Funzionamento dell'Assemblea

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza da un socio designato dall'Assemblea stessa.

2) Il Presidente dell'Assemblea verifica e fa constatare il diritto di intervento alla medesima in capo agli intervenuti.

3) Il Presidente è assistito dal Direttore Amministrativo o in sua assenza da persona scelta preferibilmente tra i dirigenti, quadri o impiegati direttivi della Società, che redige il verbale di seduta e ne cura la trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea.

4) I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio, trascritti nell'apposito libro sociale e conservati presso la sede sociale.

5) Le modalità di votazione, sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.

6) Il Presidente ha la competenza di fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

Art. 24 - Organo Amministrativo

1) La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n.

175/2016, ragioni di adeguatezza organizzativa connesse alla tipologia di attività svolta, alla struttura ed alla composizione della Società rendano opportuno che l'organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da 3 (tre) membri la composizione è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del citato D.L. n. 95 del 6 luglio 2012.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da 5 (cinque) membri, la composizione dovrà essere determinata sulla base dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 4 del citato D.L. n. 95 del 6 luglio 2012.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Pertanto il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

2) L'organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea ordinaria, la quale provvederà nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. L'Assemblea ordinaria determina il compenso dell'organo amministrativo, nonché la durata del mandato, che non può essere superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

3) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le persone che i soci abbiano designato quali rispettivi rappresentanti in Assemblea.


4) Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo a norma dell'art. 2386 1° comma c.c. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

5) Tuttavia, se per dimissioni, revoca o per altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 25 - Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

1) La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente.

2) Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Amministrativo o in sua assenza, da un dirigente o impiegato direttivo della Società.



3) In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute, del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che sarà individuato nell'amministratore più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. b del D.Lgs. 175/2016.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Collegio Sindacale.
- 2) La convocazione, che dovrà indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, dovrà essere recapitata ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale almeno tre giorni prima, mediante lettera raccomandata, consegnata a mano, a mezzo del servizio postale, via telex, telegramma, telefax o e-mail.
- 3) Nello stesso termine viene dato avviso nella convocazione ai componenti il Collegio Sindacale per gli effetti dell'art. 2405 del c.c.

Art. 27 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- 2) Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Società; può riunirsi altrove purché nel territorio italiano.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, previsto dall'art.2421 del C.C., e saranno sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario o suo sostituto.

Art.28 - Poteri dell'organo Amministrativo

- 1) L'organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.
- 2) Possono essere nominati, anche fra persone estranee all'Organo Amministrativo, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.
- 3) Ai dirigenti ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 29 - Remunerazione degli Amministratori

- 1) All'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese per l'esercizio delle loro funzioni ed un eventuale compenso da determinarsi all'atto della nomina o dall'Assemblea ordi-

llle
so-
mi-
com-
del

il
'op-
del

da
ne,
mi-
neo
se-
te-

ione
del-

e
uito
ca-
caso

So-
.
sono
de-
sot-
ario

per
senza
ciute
ciali
l'As-

e al-
ri in
inan-
ppre-

spese
penso
ordi-

naria.

2) Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida per tutta la durata del mandato.

Art. 30 - Collegio Sindacale e Revisore Legale

1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria, che nomina fra gli effettivi anche il Presidente del Collegio.

Il riparto dei membri del Collegio Sindacale deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale.

2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di due volte oltre la prima.

3) I poteri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono definiti dalla legge.

4) La Revisione Legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia in conformità a quanto disposto dalla legge.

Art. 31 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio;

c) informa il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia, parere o chiarimento;

d) esercita le attribuzioni espressamente conferitegli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione non demandate all'Amministratore Delegato.

Art. 32 - Amministratore Delegato

1) L'Amministratore Delegato esercita le seguenti funzioni:

a) sovrintende all'andamento della gestione aziendale, dirige tutto il personale, adottando i relativi provvedimenti;

b) assume il personale dell'azienda, ne dispone lo sviluppo di carriera e ne stabilisce lo stato giuridico ed economico, nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio e d'intesa con quest'ultimo;

c) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività della società e per il loro organico sviluppo;

d) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti;

e) coordina la partecipazione ad aste, appalti e licitazioni private;

f) interviene, personalmente o facendosi rappresentare da al-



tro dirigente o funzionario della società previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere le controversie.

TITOLO V^

BILANCIO E UTILI

Art. 33 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34 - Bilancio d'esercizio

- 1) L'organo Amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
- 2) Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 3° comma c.c., il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3) Il Bilancio sociale, qualora l'Assemblea ordinaria lo deliberi, viene certificato da soggetto a ciò abilitato.

Art. 35 - Destinazione degli utili

- 1) Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:
 - a) il 20% (venti per cento) al fondo riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.);
 - b) il rimanente 80% (ottanta per cento) ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- 2) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società ed assegnati ad un fondo di riserva.

Art. 36 - Programma annuale

- 1) L'Organo Amministrativo forma il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci.

TITOLO VI^

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Scioglimento

- 1) Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge vigenti.
- 2) L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 38 - Controversie - Clausola arbitrale

- 1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero

ti
bi
ne
pu
tr
Tr
fa
2)
tr
3)
gi.
do
4)
zi
pa
5)
del
6)
trc
ovv
get
7)
dec
8)
ve
di
dis
ser
Le
sor
mag
soci

Per
e n
dis
ti.
F.to
"

tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente.

2) La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

3) Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

4) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

5) Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

6) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

8) La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 39 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto e nell'atto costitutivo si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

F.to Sonia Bertocco

" Vincenzo Clericò

COPIA CONFORME
DELL'ALLEGATO
AL REP.N. 40880
TERNI, - 5 MAG. 2023

